

COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. Ord	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	BALDI	Gianfranco Lorenzo	Si	Si
2	MACCARIO	Giancarlo	Si	
3	ARDITI	Sergio	Si	
4	GUAZZOTTI	Ornella		
5	CASSERO	Giampiero	Si	Si
6	PANSECCHI	Roberto	Si	
7	ROGGERO	Enzo	Si	
8	GOTTA	Maria Margherita	Si	
9	SARTORIS	Lorenzo Giovanni		Si
10	VICARI	Sonny Dario		Si
11	VOLPI	Massimiliano	Si	
12	LA MOTTA	Pietro	Si	
13	GOTTA	Franco Giovanni	Si	
14	GOTTA	Francesco	Si	
15	MACCARIO	Carlo Felice	Si	Si
16	LANZA	Maurizio	Si	
17	BELTRAME	Ilenia		
Totali			13	4

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dr. Silvio GENTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Giampiero CASSERO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il D.M. 18 Luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 30 settembre 2014**.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con nove voti favorevoli , con il voto contrario del Consigliere Lanza e con l'astensione dei Consiglieri Maccario Carlo Felice, Gotta Franco Giovanni e Gotta Francesco, legalmente resi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU"** anno 2014 :

ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO** (solo per abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
-

2) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU"** anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio in data odierna;**

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con nove voti favorevoli , con il voto contrario del Consigliere Lanza e con l'astensione dei Consiglieri Maccario Carlo Felice, Gotta Franco Giovanni e Gotta Francesco, legalmente resi per alzata di mano.